

PCT: il punto su prassi e Giurisprudenza

Novara, 15 Gennaio 2018

Avv. Valentina Cardani



**LE PRONUNCE DI
INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI
PER CASSAZIONE**

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso.

“Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso”

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con pronuncia del 2 maggio 2017, n. 10648, ha sancito il seguente principio di diritto:

“Qualora il ricorrente abbia omissis di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, non è possibile dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione, quando il documento mancante sia comunque nella disponibilità del giudice di legittimità per opera delle produzioni documentali della controparte o perché lo stesso sia stato acquisito mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio”.

Successivamente, si sono susseguite sentenze che, in senso restrittivo, hanno dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi per Cassazione in caso di mancata attestazione della conformità della sentenza impugnata ovvero della sentenza notificata.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6657, ha sancito che:

“È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguito nel termine di 20 giorni dalla notifica il deposito di copia semplice – e non autentica – della sentenza impugnata, anche quando quest’ultima sia stata notificata dalla controparte con modalità telematica”.

Insieme al ricorso ed agli altri atti e documenti di legge, veniva depositata nella Cancelleria del Supremo Collegio una copia cartacea integrale della sentenza impugnata, recante in calce la relazione di notifica e sprovvista di attestazione di conformità.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la pronuncia del 14 luglio 2017 n. 17450 ha sancito che:

“In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica”.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Ed ancora, con Cassazione, Sez. III, del 9 novembre 2017, n. 26520:

“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, al fini dell'osservanza dell'art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.

Nello stesso senso, va annoverata anche Cassazione, Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30480.

Con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, la terza sezione della Corte di Cassazione rimette al Presidente la questione perché venga affrontata dalle Sezioni Unite.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Problematiche:

- Occorre produrre sia la copia conforme del provvedimento impugnato che dell'eventuale notifica? Oppure basta produrre la notifica della sentenza ed i relativi allegati (tra cui l'atto impugnato autenticato dal difensore notificante?)
- Va attestata la conformità della sentenza notificata via PEC? E se sì, sulla base di quale norma?
- La mancata produzione dei documenti conformi, può comportare improcedibilità anche in caso di mancata contestazione da parte del controcorrente?

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione (commento di Avv. Luca Sileni)

Con l'ordinanza 30765/2017 delle 22.12.17, la sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione affronta direttamente ed in modo chiaro i punti principali della fattispecie, affermando il seguente principio di diritto:

“Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Non sarà quindi necessaria (come si legge ulteriormente nella pronuncia in esame) una doppia attività di attestazione, bastando – in caso di notificazione del provvedimento oggetto di impugnazione – la sola attestazione a norma della Legge 53 del 1994:

“Non vi è necessità di chiedere al difensore che riceve la notifica e decide di proporre ricorso per cassazione, di procedere a sua volta ad una estrazione di copia del provvedimento impugnato direttamente dal fascicolo informatico. Egli impugna il provvedimento che gli è stato notificato. L'art. 369 c.p.c., se vi è stata notifica, impone di depositare il provvedimento notificato, non di andare alla fonte e farsi rilasciare un'autonoma copia del provvedimento dalla cancelleria. Il ricorrente per cassazione deve produrre detto provvedimento così come gli è stato notificato e deve produrre il messaggio p.e.c. e la relativa relazione di notifica, mediante i quali dimostrerà quando gli è stato notificato, per rendere possibile la verifica della tempestività del ricorso.”

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

Art. 9, Lg. 21/01/1994, n. 53

“1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. [-> vai alla slide](#)

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

L'ordinanza in esame risolve anche un altro contrasto interpretativo nato in dottrina dopo l'inserimento del comma 1-ter all'interno dell'art. 9 della L. 53 del 1994. Se da un lato, infatti, l'art. 9 comma 1bis della L. 53/1994 prevede espressamente che *“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*, mettendo quindi d'accordo i commentatori sul fatto che la parte notificante possa (e nel caso di specie debba) attestare la conformità delle copie analogiche delle ricevute di PEC relative alla notificazione; dall'altro il comma 1ter del medesimo art. 9 stabilisce che *“in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”*, rendendo i commentatori dubbiosi sulla reale portata dell'accezione **“in tutti i casi”** .

Dottrina (Reale e Vitrani): il comma *de quo* deve essere come letto come mera norma di chiusura, e quindi riferibile unicamente all'attestazione operata dal Difensore notificante; altra parte dei commentatori (oltre allo scrivente si veda Gargano) ha invece individuato in tale prescrizione normativa la facoltà anche per il soggetto passivo della notificazione di attestare la conformità della stampa della PEC e di tutti gli allegati in essa contenuti.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione

L'Ordinanza in commento, sul punto, ha espressamente chiarito che “il comma 1-bis dell'art. 9, collegato al comma 1 del medesimo articolo, concerne il notificante. Per superare questa delimitazione, nel 2014 è stato inserito un ulteriore comma nell'art. 9. È il comma 1-ter, che così dispone: “In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma i -bis” Con quest'ultima norma il potere di attestazione di conformità dall'analogico al digitale è stato generalizzato ed esteso “a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione”, compreso, pertanto, quello in cui egli sia il destinatario della notificazione. Se, in tale ambito, non è possibile utilizzare modalità telematiche, si deve procedere ai sensi del comma precedente (1-bis) e cioè mediante estrazione di copia su supporto analogico. Naturalmente la copia riguarderà gli atti di cui l'avvocato dispone e quindi, se egli non è il notificante ma colui che ha ricevuto la notifica, oltre alla copia della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, l'avvocato estrarrà copia del messaggio di ricezione (in luogo della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna).”

La Suprema Corte, quindi, ha chiaramente sposato l'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 1ter L. 53/1994 stabilendo che tale norma sia applicabile anche in tutti i casi in cui a dover predisporre l'attestazione di conformità non sia il Difensore notificante ma colui che ha ricevuto la notifica .

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi: modello attestazione (Avv. Maurizio Reale)

- 1) stampare al fine di ottenere la copia analogica (cartacea):
 - il messaggio PEC ricevuto e
 - tutti gli atti/provvedimenti/relata di notifica/, allegati al messaggio PEC e ricevuti dal destinatario della notifica;
- 2) Predisporre l'attestazione di conformità;
- 3) stampare l'attestazione di conformità, firmarla e congiungerla, spillandola, al fascicolo ottenuto dalla stampa di quanto indicato ai punti da 2) a 3) e, da ultimo, inserire, tra le pagine, il timbro di congiunzione.

Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi: modello attestazione (Avv. Maurizio Reale)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avvocato _____ del foro di _____

ATTESTA


ai sensi per egli effetti del combinato disposto dell'articolo 9 comma 1 ter e comma 1 bis della L. 53/94, che le allegate copie analogiche:

- messaggio PEC ricevuto
- relata di notifica
- sentenza / ordinanza

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nella PEC ricevuta il giorno _____ dall'indirizzo PEC _____ al seguente indirizzo PEC _____.

Luogo, data

Avv. _____



**GIURISPRUDENZA SULLE
NOTIFICHE A MEZZO PEC**

Notifiche: avviso impugnazione

Art. 9 Lg. 21/01/1994, n. 53

"1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento".

disp.att.c.p.c. art. 123. Avviso d'impugnazione alla cancelleria.

*"L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza"*

disp.att.c.p.c. art. 124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.

"A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.

Notifiche: passaggio in giudicato

In caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve (art. 325-326 cpc) la richiesta di passaggio in giudicato dovrà essere depositata **telematicamente**, con allegati:

- 1 In caso di notifica con **modalità telematica** ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, il messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute e le attestazioni di legge;
- 2 In caso di notifica con **modalità non telematica**, la scansione dell'atto notificato tradizionalmente, completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all'originale dell'intero atto notificato a firma del legale.

Art. 112 DPR 1229/1959

“L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone la vigente normativa per il caso di recidiva”.

Notifiche: novità Lg. 205/17

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina delle **notificazioni a mezzo posta**.

È il comma 461 a occuparsi di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti e l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, per le notificazioni penali, civili, amministrative e relative al Codice della Strada.

1) Notifica atti giudiziari anche tramite operatori privati

Il servizio di notifica degli atti giudiziari, stabilisce la legge, potrà essere svolto **anche da operatori postali privati**, purchè in possesso dell'apposita licenza (ex art. 5, comma 2, L. n. 261/1999) e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

I moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi (per gli avvisi di ricevimento) dovranno essere conformi al modello approvato dall'AGCOM.

Il personale addetto ai servizi di notificazione a mezzo posta, anche se effettuata da privati, dovrà considerarsi rivestire la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Notifiche: novità Lg. 205/17

2) Notifiche: nuove indicazioni sulla busta

Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego dovranno esservi indicazioni più precise: in particolare, andranno indicati come mittenti (coi relativi indirizzi nonchè P.E.C. ove vi sia l'obbligo per legge di dotarsene) la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario.

3) Nuove formalità di consegna

L'operatore postale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, dovrà consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito).

Ove non sia possibile la consegna personale al destinatario, il piego sarà consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza di tali persone, il piego potrà essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Notifiche: novità Lg. 205/17

4) Avviso di ricevimento: sottoscrizione o rifiuto di firmare

La legge chiarisce che l'avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna dovranno essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dovrà essere seguita, su entrambi i documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Verranno poi apposti data e firma sull'avviso di ricevimento che si restituirà subito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall'addetto alla notifica.

5) Nuove formalità di consegna

L'operatore postale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, dovrà consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito).

Ove non sia possibile la consegna personale al destinatario, il piego sarà consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza di tali persone, il piego potrà essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Notifiche: novità Lg. 205/17

6) Avviso di ricevimento: sottoscrizione o rifiuto di firmare

La legge chiarisce che l'avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna dovranno essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dovrà essere seguita, su entrambi i documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Verranno poi apposti data e firma sull'avviso di ricevimento che si restituirà subito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall'addetto alla notifica.

7) Rifiuto, assenza del destinatario, inidoneità a ricevere il plico

Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone menzionate, il piego sarà depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Inoltre, in caso di rifiuto del destinatario o delle persone alle quali può farsi la consegna di firmare l'avviso di ricevimento (pur ricevendo il piego), ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna (il che equivale a rifiuto del piego), l'operatore postale ne farà menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se trattasi di persona diversa dal destinatario, nome e cognome del "rifiutante", nonché la sua qualità.

Notifiche: novità Lg. 205/17

8) Corrispondenza inesitata: i punti di giacenza

Affinchè possa essere ritirata la corrispondenza inesitata, tuttavia, la legge chiarisce che l'operatore postale di riferimento dovrà assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'AGCOM, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio

In ogni caso, dovrà essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

9) Avviso di tentata notifica

L'operatore postale dovrà, inoltre, dare notizia al destinatario della tentata notifica del piego e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- a) il soggetto che ha richiesto la notifica e il suo eventuale difensore;
- b) l'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e il numero di registro cronologico corrispondente;
- c) la data di deposito e l'indirizzo del punto di deposito;
- d) l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Notifiche: novità Lg. 205/17

10) Quando la notifica si intende eseguita?

La notificazione si avrà per eseguita dalla **data del ritiro del piego**, se anteriore al decorso del previsto termine di dieci giorni. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo **dichiarerà sull'avviso** di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, sarà, spedito al mittente in raccomandazione entro due giorni lavorativi.

11) Mancato ritiro dell'atto e restituzione al mittente

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento sarà, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

La restituzione al mittente avverrà trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, in raccomandazione e con le stesse annotazioni previste per il mancato ritiro, a eccezione dell'indicazione che, in tal caso, sarà "non ritirato entro il termine di sei mesi".

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Inoltre, fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale potrà consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.

Notifiche: novità Lg. 205/17

12) Smarrimento del piego o dell'avviso di ricevimento

La legge prevede, inoltre, che, per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponderà un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invece, ove ad essere smarrito sia l'avviso di ricevimento, non spetterà alcuna indennità all'interessato. L'operatore postale incaricato dovrà, però, rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.

Se il mittente ha indicato un indirizzo P.E.C., l'operatore formerà una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento e provvederà, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere tale copia al mittente con modalità telematiche.

In alternativa, l'operatore postale genererà e trasmetterà l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico (art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale). L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente potrà ritirarlo.

Notifiche: orario (commento a C.App. Milano ord. 16.10.17 di Avv. Francesco Minazzi)

La Corte d'Appello di Milano finalmente rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma che istituisce le ore 21 come termine finale per effettuare la notifica via PEC, anche laddove si tratti dell'ultimo giorno utile.

Il caso

La Corte d'Appello meneghina ha individuato una seria criticità nelle disposizioni inerenti le notifiche realizzate tramite la Posta Elettronica Certificata, ai sensi della Legge 53 del 1994.

Il caso da cui scaturisce la lunga ed articolata ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale concerne l'avvenuta notifica di un atto di appello oltre il termine delle ore 21 dell'ultimo giorno disponibile.

Invero, nella vicenda in esame, il difensore dell'appellante effettuava la notifica poco oltre le ore 21, ma con una peculiarità rispetto a casi analoghi, già esaminati dalla giurisprudenza: sia la Ricevuta di Accettazione che la Ricevuta di Avvenuta Consegna erano state generate oltre le ore 21.

Notifiche: orario (commento a C.App. Milano ord. 16.10.17 di Avv. Francesco Minazzi)

Art. 147 del Codice di Procedura Civile: le notificazioni possono farsi esclusivamente dalle 7 alle 21.

L'articolo 16septies del D.L. 18.10.2012, n. 179 ha esteso l'applicazione dell'articolo 147 del Codice di Procedura Civile anche alle notifiche effettuate tramite PEC.

Principio di scissione temporale delle notifiche: la Corte Costituzionale - con sentenza n. 477/2002 - ha stabilito che gli effetti della notifica si producono al momento della consegna all'agente notificatore per il notificante, mentre, per il notificato, si producono al momento della ricezione.

Mutuando tale principio, l'articolo 16quater sancisce che la notifica via PEC si perfeziona, **per il notificante**, al momento della generazione della Ricevuta di Accettazione e, **per il notificato**, al momento di generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna: ne deriva che la Ricevuta di Accettazione deve essere generata, secondo l'interpretazione corrente, entro le ore 21 per considerarsi effettuata nel giorno stesso.

La Corte, però, rileva che - nel caso in esame - **tale principio non è risolutivo**, perché la notifica è stata effettuata totalmente dopo le ore 21: ritiene, dunque, di sollevare **questione di costituzionalità** della norma, per l'assorbente motivo per cui il notificante non può beneficiare del termine a difesa **per intero**.

Infatti, i termini a difesa devono essere calcolati a giorni, non a ore: pertanto, il notificante si vede depauperato di tre ore per esercitare il proprio diritto costituzionalmente riconosciuto.

Impossibilità di **un'interpretazione costituzionalmente orientata** della disposizione, anche esaminando i precedenti giurisprudenziali.

Notifiche: orario (commento a C.App. Milano ord. 16.10.17 di Avv. Francesco Minazzi)

Sentenza n. 189/2017 Corte di Appello di Firenze snatura, di fatto, la norma dell'articolo 16 septies, perché afferma che la notifica deve intendersi effettuata il giorno successivo **solo per il notificato**,

Sentenza n. 2396/2014 Corte d'Appello di Bologna: in questo caso, la notifica era stata effettuata fuori termine per asseriti malfunzionamenti del sistema, ma la Corte non ritiene di sollevare questione di incostituzionalità.

Sentenza n. 3478/1979 Corte di Cassazione: nega l'applicabilità dell'articolo 147 del Codice di Procedura Civile alle notifiche effettuate in modalità "alternativa" a quelle esperite tramite accesso dell'Ufficiale Giudiziario, ad esempio quelle previste dall'articolo 140 del Codice medesimo: afferma, invero, che gli orari ivi previsti sono automaticamente sostituiti dagli orari di apertura degli uffici di spedizione. La decisione è ritenuta essenziale perché dimostra che va dato il giusto peso alle **differenti modalità** con cui la notifica si svolge. Infatti, tra i motivi che conducono la Corte di Milano a sollevare questione di legittimità costituzionale rientra proprio l'**irragionevolezza** e la **disparità di trattamento**, sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione, tra le notifiche tradizionali e quelle tramite PEC, nonché la **lesione del diritto di difesa** per erosione del termine a difesa calcolato a giorni.

Notifiche: orario (commento a C.App. Milano ord. 16.10.17 di Avv. Francesco Minazzi)

Se il motivo della previsione normativa è tutelare il riposo e il diritto del notificato a non controllare il proprio domicilio virtuale in ogni momento della giornata, non è raggiunto tale risultato mediante una mera limitazione temporale.

Mentre un quadro temporale di accesso dell'Ufficiale Giudiziario è a ciò idoneo, perché preclude **fisicamente** allo stesso di recarsi presso i locali del notificato, la stessa struttura del mezzo informatico impedisce di ottenere lo stesso risultato: l'articolo 147 si limita a differire l'efficacia della notifica, compiuta oltre le ore 21, alle ore 7 del giorno successivo, ma non impedisce che il messaggio PEC arrivi comunque a destinazione.

L'unica interpretazione possibile per bilanciare gli interessi tra notificante e notificato, infatti, sarebbe quella di ritenere effettuata tempestivamente la notifica per il notificante anche laddove la Ricevuta di Avvenuta Consegna della PEC sia generata oltre le ore 21, purché prima delle ore 24. È chiaro che una simile esegesi, però, costituisce una **abrogazione di fatto** della disposizione legislativa, non consentita al giudice rimettente, che, pertanto, ravvisa la necessità di portare la questione dinanzi la Corte Costituzionale.

Notifiche: orario

Corte di cassazione n. 30766/2017

Corte Cass. Sez. Lav. n. 8886 del 4/5/2016 ha ritenuto applicabile il termine delle ore 21 tanto al mittente quanto al destinatario

Cass. Civ., Sez. III, 21/09/2017, n. 21915 “Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato)»

Notifiche alle PA: il registro IPA

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, sentenza 13 ottobre 2017, n. 2401: *“Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014; conseguentemente il ricorso, notificato all'indirizzo PEC non presente in pubblico elenco valido per le notifiche della L. 53/1994, deve essere dichiarato inammissibile”*.

Trib. Milano Ordinanza, 08.12.2016: *“Il registro IPA, pur non rientrando tra quelli indicati quali pubblici ai fini della notificazione a mezzo P.E.C. degli atti giudiziari, può ugualmente essere utilizzato a tal fine”*.

La legge dispone che la notifica dovrà essere indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (art. 3 bis della L. 53/94): I pubblici elenchi sono identificati dall'art. 16 ter del D.Lg. 179/12 e sono: 1) il domicilio digitale del cittadino; 2) il registro P.P.A.A.; 3) il Registro delle Imprese; 4) l'indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata (INIPEC); 5) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

Notifiche: domicilio digitale

Cass. civ. Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048

“Dopo l'introduzione dell'istituto del "domicilio digitale" previsto dall'art. 16-sexies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra, altresì, la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”.

Conforme: Cass. sez. Unite, 20/6/2012, n. 10143

Difformi: Cass. 27/11/2014, n. 25215; Cass. 03/02/2016, n. 2133; Cass. 20/06/2017, n. 15147:
“E' valida la notifica della sentenza presso la cancelleria ove la parte non abbia eletto domicilio nel comune in cui aveva sede l'ufficio giudiziario e abbia indicato la PEC solo per la ricezione delle comunicazioni (Fattispecie applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014 che ha aggiunto l'art. 16-sexies al D.L. n. 179/2012 per cui, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE”.

Notifiche: nullità per difetto dei requisiti

Giudice di Pace Brescia, 24/11/2017, n. 1848

“È nulla, ex art t. 3 - bis e 11 L. 53/1994, la notifica via PEC dell'atto di riassunzione mancante nel suo oggetto della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" ed il giudizio in tal modo riassunto va perciò dichiarato estinto ex art. 50, 2° co., c.p.c. (nel caso di specie il destinatario della notifica si era costituito in giudizio eccependo la nullità della stessa)” (Massima non ufficiale - <http://www.jusdicere.it/Ragionando/pct-la-giurisprudenza/>)

Notifiche: formato dell'atto notificato

Corte di Cassazione, sentenza del 18.12.2017 n. 30372

"Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale "scopo" senz'altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso"

Cass. civ. Sez. Unite, 18/04/2016, n. 7665

"L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale"

Notifiche: formato dell'atto notificato

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 08.06.2017, n. 14338

“L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico”.

Formato firma: CADES vs PADES

Ordinanza n. 22320 del 25 settembre della Corte di cassazione:

“L’insieme delle disposizioni normative, anche tecniche e di rango secondario, ha reso legittimo l’utilizzo degli strumenti informatici sia per la realizzazione dell’atto che per la sua notifica e da ciò ne deriva il correlato onere per il destinatario di essere dotato di adeguate competenze e idonei strumenti attraverso i quali poter “leggere” il contenuto delle notifiche PEC”.

Sono validi nel processo civile i documenti informatici sottoscritti digitalmente sia con firma CADES (p7m) sia con firma PADES; la firma CADES è obbligatoriamente richiesta ove il documento informatico da sottoscrivere digitalmente sia in formato diverso dal “PDF”; la firma digitale PADES può essere apposta solo ed esclusivamente su file PDF.

Si ricorda che la Cassazione con **l’ordinanza n. 20672/2017** aveva invece affermato, clamorosamente sbagliando, che nel processo civile avesse rilevanza ed efficacia giuridica solo il documento informatico sottoscritto digitalmente in CADES e quindi solo quello nel quale fosse presente l’estensione .p7m e per tale motivo aveva rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché si pronunciasse sulla “...opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione...” al fine di valutare “...la ritualità o meno della notifica del controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale...”.



**GIURISPRUDENZA SUI DEPOSITI
TELEMATICI**

Deposito dell'atto introduttivo con modalità telematiche: l'autorizzazione della DGSIA

Tale diatriba è stata superata dal disposto di cui al D.L. 83/15, convertito con Lg. 132/15, che ha aggiunto all'art. 16bis D.L. 179/12 un nuovo co. 1bis, che così recita:

“Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione (...)”.

In definitiva, il deposito con modalità telematiche è ora sempre ammesso, a prescindere dall'eventuale autorizzazione della DGSIA.

Ammissibilità: TRIBUNALE ROMA, 24 gennaio 2015; TRIBUNALE MILANO, sez. lav., 19 dicembre 2014; TRIBUNALE MILANO, sez. IV civ., ordinanza 7 ottobre 2014; TRIBUNALE BRESCIA, sez. lav., ordinanza 7 ottobre 2014; TRIBUNALE BOLOGNA, sez. lav., ordinanza 16 luglio 2014;

Contra: TRIBUNALE PADOVA, ordinanza 1 settembre 2014; TRIBUNALE PADOVA 10 febbraio 2015; TRIBUNALE PAVIA, ordinanza 22 luglio 2014; TRIBUNALE TORINO, sez. I., ordinanza 15 luglio 2014; TRIBUNALE FOGGIA, 10 aprile 2014.

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

“Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche” (art. 16 bis D.l. 179/12).

I dubbi, in particolare, riguardano alcune tipologie di atti e, ad esempio:

- il ricorso ex art. 709ter c.p.c., qualora promosso in via incidentale nel corso del procedimento di separazione): a tale atto è stata riconosciuta natura endoprocessuale, con conseguente obbligo di deposito telematico.

Si veda TRIBUNALE ASTI, Sez. I, 29 maggio 2015: *“Il Giudice dott. ***, ricevuta – a mani dalla cancelleria – copia cartacea del ricorso ex art. 709ter c.p.c. (procedimento incidentale in corso di separazione), ha pronunciato la seguente ORDINANZA. (...) In definitiva l'atto endoprocessuale in questione e la relativa doc. dep. "in cartaceo" presso la cancelleria secondo modalità di proposizione della domanda difformi dalla succitata prescrizione normativa, non può che considerarsi come mai pervenuto presso la cancelleria del Giudice, stante l'irritualità dello strumento di deposito utilizzato dal ricorrente; dal che consegue l'irricevibilità del ricorso”;*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- il reclamo avverso un'ordinanza in corso di causa: propende, in questo caso, per la natura di un giudizio autonomo:

TRIBUNALE VENEZIA Sez. spec. Impresa, 3 luglio 2015: *“Il reclamo cautelare avvia un nuovo ed autonomo giudizio, eventuale sia rispetto al ricorso cautelare che alla causa di merito, con la conseguenza che i relativi atti introduttivi non soggiacciono all'obbligo di deposito telematico”.*

TRIBUNALE ASTI, ordinanza 23 marzo 2015: *“Tanto premesso e andando ad analizzare le caratteristiche del ricorso per reclamo, ritiene questo Collegio che al ricorso per reclamo debba essere riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio in quanto il deposito dello stesso ha la funzione di instaurare un nuovo giudizio sulla domanda cautelare - con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato -, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte (in questo senso Tribunale Vercelli 37.7.2014). Ne discende che in merito alle modalità del relativo deposito la normativa attuale consente alle parti la scelta tra il deposito in forma telematica o in forma cartacea”.*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- TRIBUNALE VERCELLI, 04 agosto 2014: *“Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi. La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica. Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti. Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo. Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica”.*

TRIBUNALE ROMA, sez. VII Civile, ordinanza 13 ottobre – 8 novembre 2016: *“Il reclamo è ammissibile e può essere accolto. Il Collegio non aderisce alla giurisprudenza di merito che reputa inammissibile l’introduzione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con ricorso in forma cartacea: la collegialità dell’organo giudicante in luogo della monocraticità del giudice di prime cure e la devoluzione al collegio di una disamina necessariamente successiva e distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato costituiscono elementi significativi e convergenti nel delineare l’autonomia procedimentale del reclamo rispetto al procedimento che lo precede (ai quali si aggiunge l’iscrizione ex novo al ruolo generale). Va altresì considerato che, dato il carattere meramente eventuale del reclamo (e la mera eventualità anche del giudizio di merito), l’ordinanza del giudice di prime cure è un provvedimento che può chiudere in via definitiva il procedimento introdotto con il ricorso cautelare, come confermato dalla previsione di legge secondo cui con essa debbono essere regolate le relative spese, e ciò contrasta con una considerazione di endoprocedimentalità in senso proprio del reclamo”.*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

A favore invece della natura endoprocedurale del reclamo, si segnalano, invece:

TRIBUNALE TORINO, ordinanza 16 gennaio 2015: *"(...) Preliminarmente deve essere affrontata la questione processuale di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla parte reclamata, per non avere la M S.p.A. depositato il ricorso in forma telematica, e ciò in violazione del combinato disposto dell'artt. 16 bis, comma uno, D.L. n. 179/2012, e sue successive modifiche, e dell'art. 44 comma uno, D.L. n. 90/2014. (...) L'art. 16 bis, comma 1, utilizza infatti una diversa formulazione, stabilendo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche". Il dubbio interpretativo da risolvere consiste pertanto nello stabilire se il reclamo, avverso un provvedimento cautelare emesso in corso di causa, debba essere considerato un atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita. La risposta non può che essere affermativa, la parte è costituita nel giudizio di merito, nell'ambito del quale si inserisce il procedimento cautelare, sia per la prima fase, che per quella di reclamo, destinata a concludersi con un provvedimento che eventualmente si sostituisce a quello pronunciato dal G.I., e produce effetti, salvo sua revoca o modifica, sino all'esito del giudizio di cognizione, cui è funzionale, quanto alla tutela dei diritti fatti valere. La stessa parte reclamante con il suo comportamento ha dimostrato di ritenere di essere costituita precedentemente alla proposizione del reclamo, visto che, non solo non ha indicato una procura conferita ad hoc, ma nell'epigrafe dell'atto non ha neppure indicato in forza di quale procura i difensori agissero, ritenendo ciò evidentemente superfluo, vista la costituzione nel giudizio di merito. Di nessun pregio sono poi le considerazioni relative al fatto che al procedimento di reclamo venga attribuito dalla cancelleria un numero di ruolo generale, diverso da quello del giudizio, in cui si inserisce, trattandosi di questione che attiene unicamente alle modalità di tenuta dei registri di cancelleria, che non hanno ripercussioni sul piano dell'interpretazione processuale (...)".*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.. Propende per la natura di atto endoprocedimentale

TRIBUNALE TRANI, 24 novembre 2015: *“Ciò posto, si tratta di stabilire se il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. dovesse essere depositato con modalità telematiche ovvero in forma cartacea, nonché le conseguenze, nel caso di deposito con modalità telematica, dell'errato deposito in via cartacea del ricorso, con la verifica della possibile sanatoria della nullità per il principio del c.d. raggiungimento dello scopo. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “l'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento” (così Cass. n. 481/03, ma già Cass. n. 80/96 e n. 5672/97, nonché successivamente, tra le tante, Cass. n. 13666/03, n. 407/06, n. 6621/08) (...). Ciò posto, pare evidente che se il ricorso per l'attuazione costituisce una fase ulteriore (e meramente eventuale) del medesimo giudizio possessorio già intrapreso dai ricorrenti, non possa che assegnarsi al ricorso natura di atto endoprocedimentale; peraltro, è dirimente l'osservazione che entrambe le parti erano “già costituite” (v. art. 16 bis D.L. 179/2012) nella fase cautelare precedente, sicché non può dedursi che si tratta di un cautelare del tutto nuovo e differente da quello conclusivo con accoglimento della tutela possessoria, trattandosi della prosecuzione – in fase di attuazione – del medesimo giudizio possessorio. Ne consegue che il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. ha, senza dubbio, natura endoprocedimentale e, come tale, opera l'obbligo di deposito con modalità telematica”.*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- il ricorso per riassunzione: è considerato atto endoprocedurale

TRIBUNALE TORINO, Sez VIII, ordinanza 26/03/2015: *“Il ricorso per riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e, dunque, deve essere depositato telematicamente. Il deposito in via cartacea di tale atto, pertanto, va dichiarato inammissibile”* - Massima non ufficiale).

TRIBUNALE LODI, Sez I, ordinanza 04/03/2016: *“osservato - che nelle more del processo è intervenuto il Fallimento di Spa in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi depositata in Cancelleria il 07.04.2015; ne è derivata interruzione del processo ex art. 43, L. Fall.; - che il Comune di ..., con ricorso in formato cartaceo depositato in Cancelleria in data 29.06.2015, ha riassunto il processo interrotto; - che detto ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16bis del DL 179/2012 (...); - che, pertanto, è decorso il termine perentorio di tre mesi (comprensivo di sospensione feriale) previsto dall'art. 305 c.p.c. senza che sia stato depositato, con modalità telematiche, il ricorso in riassunzione (...); PQM - visti gli artt. 307-308 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo (...)”* (www.ilcaso.it).

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

TRIBUNALE VASTO, sentenza 28 ottobre 2016, n. 180: *“In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione, sollevata dalla ... convenuta, in ordine all'inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee. (...) Dovranno quindi, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni: se il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocedurale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12: quindi, quali siano le conseguenze giuridico-processuali in cui incorre la parte nell'ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l'atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente. Secondo giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il ricorso in riassunzione, di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente, non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando una perfetta traslatio iudicii: non a caso l'incompetenza territoriale è dichiarata con ordinanza; non a caso ai sensi dell'art. 50 c.p.c., all'esito della dichiarazione dell'incompetenza territoriale “il processo continua davanti al nuovo giudice”; non a caso, in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e che, di fronte al giudice individuato come competente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati da quello dichiaratosi incompetente. (...) Ciò premesso, il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c.”*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- il foglio di precisazione delle conclusioni (cd. "foglio di PC):

TRIBUNALE MILANO, ordinanza 23 febbraio 2016, n. 377: *"I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione del procuratore di R. che si riporta alle conclusioni cartacee che chiede di depositare perché l'avv. M. non figura inserito nell'anagrafica. Il GI considerato che l'inserimento nell'anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non ammette il deposito cartaceo sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti (...)"*.

Buffone: TRIBUNALE MILANO, 03/03/2016: *"All'udienza di precisazione delle conclusioni (invero nemmeno prevista espressamente dal codice di rito) le parti hanno il dovere di rassegnare davanti al giudice le loro conclusioni; quanto a dire, già solo dettandole perché vengano trascritte nel verbale del processo. Al fine di evitare la verbalizzazione e agevolare l'attività dell'Ufficio, la prassi è tuttavia nel senso che si depositi un cd. "foglio di PC" ossia un atto contenente le cennate conclusioni. Questo atto può anche essere depositato in via telematica, così potendo il giudice direttamente introdurre le conclusioni nel provvedimento definitivo. Tuttavia, non si tratta né di "documento", né di "memoria" o "atto processuale" in senso tecnico - giuridico. Non si condivide, pertanto, la recente pronuncia di questo Tribunale là dove ha affermato che «il foglio di precisazione delle conclusioni (cd. foglio PC) deve essere depositato per via telematica; ove depositato in modo cartaceo, è inammissibile e le conclusioni si intendono rassegnate come in atti» (Trib. Milano, Sez. Impresa B, ordinanza 23 febbraio 2016 n. 377). Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità. La relativa questione è dunque così risolta"*.

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

- Il ricorso per decreto ingiuntivo europeo:

TRIBUNALE MILANO, Sezione IX Civile, decreto 8 aprile 2015, n. 10488: *“Alla luce dei dati sopra riportati, il regolamento non può essere interpretato nel senso che l'art. 16-bis cit. imponga anche per la ingiunzione europea l'obbligo della forma telematica. È sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento «siano presentate su supporto cartaceo: non vi sono altri requisiti»; possono essere previste forme aggiuntive (es. quella elettronica) o requisiti particolari (ad es. per la spedizione), ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base”* (massima non ufficiale – provvedimento pubblicato su Altalex).

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

Inammissibilità:

TRIBUNALE TRANI, 24 novembre 2015, (ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.):

“In primo luogo, a parere del Collegio, non può invocarsi il principio della libertà delle forme (...), posto che - come si è detto - in questo caso non può parlarsi, propriamente, della forma di un atto, ma, semmai, delle modalità di trasmissione alla cancelleria di un determinato atto; in secondo luogo, se è vero che il deposito è un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo (...), nel concreto è lo stesso Legislatore ad obbligare, specificandone il quomodo con l’avverbio “esclusivamente”, una particolare modalità di trasmissione dell’atto, e ciò al fine di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il processo telematico; in terzo luogo, non può invocarsi il fatto che il deposito dell’atto per via cartacea comunque realizzerebbe il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere e, come tale, può essere idonea al raggiungimento dello scopo: sussiste, invero, il principio dell’affidamento e la necessità del rispetto dell’art. 24 Cost., posto che la controparte, confidando sulla trasmissione dell’atto per via telematica, potrebbe essere indotta - per il riferito principio dell’affidamento - a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia depositato per via telematica l’atto processuale (...) in quarto luogo, il fatto che non sia prevista una sanzione espressa di inammissibilità, non osta a che la sanzione, rilevabile d’ufficio, possa essere ricavata dai principi generali dell’ordinamento, ed intesa come scostamento dal modello legale tipico del deposito previsto dal Legislatore, insuscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo, posto che la sanatoria richiamata concerne la questione dell’impersonalità del deposito, mentre, in questo caso, viene in questione il quomodo stesso del deposito”.

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quando vi è l'obbligo?

A favore invece della natura endoprocessuale del reclamo, si segnalano, invece:

TRIBUNALE AQUILA, 14 luglio 2016: *"Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del reclamo. (...) Infatti, deve rilevarsi che secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza il procedimento di reclamo può essere definito come una nuova decisione sulla domanda cautelare o sommaria effettuata da un diverso giudice non sovraordinato a carattere devolutivo-sostitutivo e che esso, pertanto costituisce la prosecuzione dell'originario procedimento e non una fase successiva e distinta dello stesso. Ne discende che, in ossequio, alle previsioni legislative indicate, il reclamo in quanto atto della parte già costituita dovrà essere presentato esclusivamente attraverso modalità telematica a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio".*

TRIBUNALE BRESCIA, 15 luglio 2015: *"E' pur vero che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non costituisce atto introduttivo di nuovo e autonomo giudizio e va invece considerato quale atto endoprocessuale che avvia una fase eventuale del medesimo giudizio introdotto con il ricorso cautelare (...)".*

TRIBUNALE ANCONA, ordinanza 28 maggio 2015: *"Il reclamo avverso un provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. ai sensi dell'art. 624, 1° co., c.p.c. è un atto endoprocessuale e, come tale, deve essere depositato in via telematica ex art. 16-bis, d.l. 179/2012, conv in l. 221/2012. Tuttavia in assenza di una disposizione che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico, se il reclamo è tempestivamente depositato con modalità cartacee e se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione della suddetta disposizione, in applicazione dei principi della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), non può essere sanzionata con la nullità, tanto più che quest'ultima, ex art. 156, 1° co., c.p.c., deve essere espressamente comminata dalla legge (nella specie, peraltro, il reclamo è stato comunque dichiarato inammissibile sotto altro profilo non attinente al normativa del PCT)". (Massima non ufficiale)*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

TRIBUNALE ASTI, 29 maggio 2015, (in tema di art. 709ter c.p.c.): *“In definitiva l’atto endoprocessuale in questione e la relativa doc. dep. “in cartaceo” presso la cancelleria secondo modalità di proposizione della domanda difformi dalla succitata prescrizione normativa, non può che considerarsi come mai pervenuto presso la cancelleria del Giudice, stante l’irritualità dello strumento di deposito utilizzato dal ricorrente; dal che consegue l’irricevibilità del ricorso”*.

TRIBUNALE FOGGIA, 15 maggio 2015 *“(…) avendo il legislatore previsto l’“esclusiva” modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali, deve ritenersi implicitamente che l’ordinamento giuridico non ammette per tali atti modalità di deposito alternative (…). Va quindi dichiarata l’inammissibilità del reclamo depositato in modo difforme dalla modalità esclusivamente prevista dal legislatore”*.

TRIBUNALE TORINO, Sez VIII, ordinanza 26 marzo 2015, *“Il ricorso per riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e, dunque, deve essere depositato telematicamente. Il deposito in via cartacea di tale atto, pertanto, va dichiarato inammissibile”*.

TRIBUNALE TORINO, Sez VIII, ordinanza 6 marzo 2015: *“(…) La scelta legislativa è quindi nel senso dell’inammissibilità dell’atto e la volontà del legislatore appare pertanto di per se stessa incompatibile con la diversa categoria della nullità e della connessa sanabilità in virtù del raggiungimento dello scopo. Fra l’altro a rigore la nullità attiene a vizi dell’atto più che al rispetto o meno di una obbligatoria ed esclusiva modalità di deposito di un atto di per sé non viziato, donde il richiamo alla categoria dell’inammissibilità appare preferibile (…)”*.

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

TRIBUNALE PALERMO, ordinanza 23 febbraio – 4 marzo 2015: *“Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d’inammissibilità, deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica, espressamente prevista dal legislatore come forma “esclusiva”. Si pone qui una questione che attiene sia alla forma dell’atto (ex art. 121 c.p.c., 156 c.p.c.), che alla modalità di “ingresso” dell’atto nel giudizio. Sotto entrambi i profili va evidenziato che la specifica finalità cui è preordinata la norma (accelerazione dei processi, efficienza ed efficacia del processo), in quanto destinata a tutelare interessi sopraordinati a quelli delle parti, non consente la sanatoria dell’atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell’atto ad opera dell’altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata”* (massima non ufficiale – tratta da “Breve compendio giurisprudenziale del processo telematico – Anno 2015”, Movimento Forense, Sezione di Padova).

TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 01 luglio 2014: *“È inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via cartacea, posto che, successivamente al 30/06/2014, per effetto di quanto disposto dal quarto comma dell’art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, gli atti del procedimento monitorio, esclusa la fase di opposizione, devono obbligatoriamente essere depositati per via telematica”* (Massima non ufficiale).

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

Ammissibilità:

Tribunale Ancona: *“questo Tribunale - in ciò discostandosi da quanto ritenuto dal Tribunale di Torino e conformandosi invece a quanto sostenuto dal Tribunale astigiano e dal Tribunale di Vercelli (cf. ordinanza del 4 agosto del 2014) - ritiene che - in assenza di una disposizione che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico - se il reclamo è depositato con modalità cartacea (ma nel rispetto del termine indicato e secondo le modalità previste per tale tipo di deposito) e se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione della suddetta disposizione - in applicazione dei principi della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) - non possa essere sanzionata (tanto meno con la nullità che ai sensi dell'art. 156 comma I c.p.c. deve essere espressamente comminata dalla legge). Nel caso di specie il reclamo *** depositato con modalità cartacea ha comunque raggiunto la sua funzione tipica” (Trib. Ancona, 28 maggio 2015)*

TRIBUNALE BRESCIA, 15 luglio 2015: che richiama Sez. Un. 4 marzo 2009 n. 5160, che qualifica l'ipotesi di irrituale deposito di atto a mezzo posta

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

TRIBUNALE ASTI, 23 marzo 2015: *“Anche nel caso si intendesse qualificare l'atto di ricorso in reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio), non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata”.*

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

Ad ogni modo, non possono esservi dubbi che il deposito effettuato con modalità diverse da quelle telematiche sia comunque pienamente valido ed inattaccabile laddove motivato da esigenze tecniche riconducibili ad impossibilità oggettiva di effettuare il deposito in via telematica. Così:

TRIBUNALE TRENTO, decreto 30 gennaio 2015: *“Il Giudice Dott. zzz - Letta l'istanza della difesa di xxx di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2; - vista la documentazione allegata all'istanza; - rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine; - rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte xxx; - rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto all'istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.. P.Q.M. Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto”.*

TRIBUNALE TORINO Sez. I Civ., 21 gennaio 2015.

Deposito di atti in formato cartaceo quando è previsto il deposito telematico: quali sanzioni?

TRIBUNALE MILANO, sez. IX, 12 gennaio 2015: *“In tema di processo telematico, il Presidente del Tribunale - dietro istanza di parte - può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”*.

TRIBUNALE BARI, Sez. Lav., ordinanza 30 aprile 2014: *“E' legittima, e va accolta ex art. 153, 2° co., c p.c., l'istanza di rimessione in termini di parte resistente la cui costituzione telematica risulti tardiva per causa non imputabile a tale parte, ma ad un malfunzionamento dei sistemi informatici deputati alla ricezione atti del PCT (nella specie documentati in giudizio da una email del servizio assistenza tecnica da cui emergeva come il ritardo nella costituzione del resistente fosse stato dovuto ad un malfunzionamento del software delle cancellerie - sistemi SICID o SIECIC - che non era riuscito ad interpretare correttamente l'atto depositato”* (Massima non ufficiale).

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Deposito di file “atto principale” in formato diverso da .pdf nativo

b) Atto in formato .doc

Cassazione civile, sez. un., 18/04/2016, n. 7665: *“É valida, benché irrituale, la notifica del controricorso in cassazione eseguita telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata in estensione.doc anziché formato.pdf trovando applicazione la regola sancita dall'art. 156 c.p.c. del conseguimento dello scopo costituito dalla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario”.*

b) Atto principale caricato in formato .pdf immagine.

Per l'inammissibilità.

Tribunale Roma, 8 agosto 2014: *“(...) osservato che il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo non ha forma e/o formato corrispondente alle norme dettate in materia di processo civile telematico vigenti (D.M. 21-2-2011 Ministero della Giustizia, D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e succ. modifiche, D.L. n. 193 conv. In L. n. 24/2010), che impongono la trasformazione in formato .pdf del documento testuale; ritenuto che tale difformità determina l'inesistenza dell'atto, tenuto conto degli artt. 121 e 125 c.p.c. essendo non solo carente di un requisito indispensabile per il raggiungimento secondo lo scopo delle norme dettate per l'attuazione del processo telematico, ma anche essendo mancante di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso quale atto del processo telematico P.Q.M. RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo (...)”*

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Tribunale Roma, 13 luglio 2014: *“(...) il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del presente processo telematico è la scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento *.pdf di documento testuale. Si tratta in sostanza di una copia, sebbene firmata digitalmente. (...) Risulta d’immediata percezione che il processo civile telematico implica l’adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost.). L’unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. In tale prospettiva per “scopo” dell’atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni, nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica. Lo “scopo” dell’atto processuale telematico diviene, prima d’ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri (...). In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità perché l’atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico”.*

Tribunale Roma, 9 giugno 2014: *“È inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del processo civile telematico costituito e formato mediante la scansione di un’immagine che non consente operazioni di selezione e copia di parti anziché, come prescritto, mediante la trasformazione in formato “pdf” di un documento in formato testo”.*

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Di senso opposto, ammettono la sanatoria del vizio:

TRIBUNALE VERONA, 4 dicembre 2015: *“Il decreto ministeriale n. 44 del 2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di "pdf scansione" anziché in formato "pdf testuale", ipotesi nella quale non si potrebbe parlare di inesistenza dell'atto ma semmai di nullità ai sensi dell'articolo 156, comma 2 c.p.c. sanabile dalla proposizione dell'opposizione”* (massima tratta da: www.ilcaso.it).

TRIBUNALE UDINE, ordinanza 28 luglio 2014: *“Il Giudice Designato, dott. F.V., letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da *** S.P.A. con il procuratore avv. *** nei confronti di *** e *** e la documentazione allegata; ritenuto che l'atto depositato non è conforme alle regole tecniche del P.C.T., trattandosi di atto redatto in forma cartacea e successivamente scansionato e non di atto formato mediante l'apposito redattore atti; letto l'art. 640 comma 1 c.p.c. invita il ricorrente a regolarizzare il deposito”*.

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

TRIBUNALE VERCELLI, 4 agosto 2014 “(...) per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l'art. 16 bis del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L'art. 11 D.M.44/11 stabilisce che “l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 (..)”. L'art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche. Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine). Dall'analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell'atto. Sul punto occorre osservare che l'art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell'atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L'art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l'invio dell'atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità”.

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Così in più occasioni anche il Tribunale di Milano:

TRIBUNALE DI MILANO, sez. IX civ., 3 febbraio 2016 n. 1432: *“In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. (...) Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. **Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità.** (...) Giova ricordare, infatti, che lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti. Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, (...)”.* (Massima a cura di Giuseppe Buffone, tratta da www.ilcso.it).

Conforme: TRIBUNALE DI MILANO, sez. impresa, 18 settembre 2015 n. 10512

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Presenza di collegamenti ipertestuali

TRIBUNALE ROMA, sez. lav., 20/04/2015: *“In tema di PCT, qualora l'atto digitale presenti uno o più collegamenti ipertestuali negli allegati, violando in tal modo la forma legale prevista dall'art. 12 del Provvedimento del Ministro della Giustizia 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44) non può dar corso a valido processo telematico”.*

Deposito di file non conformi alle specifiche tecniche

Per la nullità:

TRIBUNALE LIVORNO, decreto del 15 luglio 2014: *“Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition). Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 156 comma 2° c.p.c.”.*

Per l'irricevibilità:

TRIBUNALE SIENA, ordinanza 05 novembre 2014: *“Deve essere dichiarato irricevibile ex officio l'atto processuale (nella specie consistente in un'istanza di revoca di provvedimento istruttorio) depositato telematicamente in formato pdf immagine invece che in formato pdf testo, in quanto il requisito dell'assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo, così come il requisito dell'esistenza, insieme all'atto processuale, di un file di dati che ne renda inequivoca a fini informatici la collocazione e qualificazione datane dalle parte, costituiscono un irrinunciabile elemento di efficienza dell'attività giurisdizionale e di garanzia della ragionevole durata del procedimento”.*

Indicazione errata del numero di Ruolo Generale

TRIBUNALE MILANO, sez. XIII Civile, ordinanza 13 gennaio – 8 ottobre 2015

Tribunale Pescara, 02 ottobre 2015: *“Merita accoglimento l'istanza di rimessione in termini formulata nell'interesse della parte che sia incorsa in una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell'atto il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato»”*.

TRIBUNALE BARI, sez. II Civile, ordinanza 8 giugno 2016: "considerato che in base all'art. 14 comma 7° delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 DM Giustizia 44/2011 l'indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo "ERROR", dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell'ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l'accettazione ovvero rifiutare il deposito trattandosi di errori diversi da quelli fatali che impediscono di ricevere l'atto; considerato che la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 prevede all'art. 7 che le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, con la conseguenza che la mancata accettazione, da cui consegue il mancato inserimento nel fascicolo telematico non può condizionare la validità del deposito poiché in base all'art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012 "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia" (in questo senso Trib. Torino 13.5.2016); r i t e n u t o pertanto che alcuna contestazione possa essere mossa in ordine alla validità della costituzione della parte convenuta che, allo stato, tuttavia necessita di essere regolarizzata".

Indicazione errata del numero di Ruolo Generale

TRIBUNALE TORINO, Sez. VI, ordinanza 11 giugno 2015: *"E' inammissibile la memoria istruttoria che, a causa di un errore durante il deposito telematico (consistente nell'indicazione di un numero di ruolo generale di un fascicolo processuale diverso da quello pertinente), sia corredata da un file "DatiAtto.XML" parimenti errato e, dunque, essendo stata avviata verso un fascicolo telematico diverso da quello cui la memoria stessa inerisce, venga per tale ragione rifiutata dalla cancelleria. Un tale genere di atto, infatti, manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, giacché il rituale deposito in cancelleria ha la funzione di comunicare la memoria alla controparte, oltre che al giudice, e questa funzione viene del tutto a mancare se l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. In ipotesi, non è neppure possibile rimettere in termini la parte incorsa nell'errore (...)"*.

Indicazione errata del numero di Ruolo Generale

Tribunale Torino, sez. I civile, ordinanza 23 dicembre 2016 - Giudice Sburlati: “... rifiuto da parte della cancelleria della comparsa di risposta del 29/01/2016, che indicava “un errato registro (Lavoro anziché Contenzioso Civile)” (cfr. mem. 04/11/2016 p. 2) (...) In applicazione di tali norme, nella specie è da ritenere che la convenuta si sia tempestivamente costituita il 29/01/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna (cfr. doc. 3 all. mem. 03/02/2016), non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleria in data Firmato Da: S. L. Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 650d0f829434d75befb3dedcb395a08b01/02/2016, derivante dal fatto il procedimento è “della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro” (cfr. doc. 5 all. mem. 03/02/2016). Invero, come già affermato da questo Tribunale nell’ordinanza del 13/05/2016 nella causa Nrg 32325/2015, l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”. **E’ infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza.** In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l’eliminazione dell’errore materiale che impediva l’inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, **“il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro”**. Ne discende la revoca dell’ordinanza del 05/02/2016, dovendosi ritenere depositata la comparsa di risposta del 29/01/2016”.

Deposito su ruolo di sezione distaccata, in seguito soppressa

TRIBUNALE CUNEO, ordinanza 20 marzo 2015: *“Letta l’istanza formulata da parti attrici del 18.03.2015, ritenuta rilevante, ai fini del dedotto impedimento, la circostanza dedotta da parti attrici stesse, derivando il mancato deposito telematico della comparsa conclusionale dall’avvenuto accorpamento del Tribunale di Mondovì in quello di Cuneo con conseguente, al di là di quanto previsto dal sistema telematico, unicità di Cancelleria Civile (quella del Tribunale accorpante) cui il deposito della conclusionale era, nel rispetto dei termini, intenzionalmente diretto P.Q.M. dispone, di necessità, la remissione in termini delle parti processuali, concedendo a entrambe, a far capo dalla data odierna, i termini di cui all’ art. 190 c.p.c. disponendo che, comunque, nel rispetto della procedura, il deposito telematico degli atti avvenga definitivamente presso l’attuale articolazione territoriale di Mondovì (ex Tribunale) del Tribunale di Cuneo”.*

Perfezionamento del deposito telematico

La legge dispone che il deposito telematico si perfeziona con il ricevimento della cd. seconda PEC, ossia la RdAC (art. 16bis co. 7 D.Lg. 179/12).

Tuttavia, gli effetti del deposito si consolidano unicamente al raggiungimento della cd. quarta ed ultima PEC.

A questo proposito, si ricorda che mentre per la Cancelleria sarà impossibile forzare e dunque accettare un deposito che contenga un errore cd. *“fatal”*, la stessa potrà viceversa comunque accettare l'invio laddove vi sia un vizio della categoria *“warn”* o *“error”*.

L'errore *“fatal”* travolgerà dunque l'esito provvisorio determinato dalla RdAC, mentre l'esito positivo dei controlli di Cancelleria confermerà e consoliderà gli effetti della ricevuta di avvenuta consegna.

Perfezionamento del deposito telematico

Tribunale Milano, Sez. XIII, 8 ottobre 2015, *“Nel deposito telematico di documenti, la parte che - insieme alla ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia - non provi di disporre delle ulteriori due ricevute di cui all'art. 13 comma 7 d.m. 44/2011, non assolve all'onere su di essa gravante di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile sicché non può accedere alla rimessione in termini”*.

TRIBUNALE ROVIGO, sent. 3/02/2017, n. 110: *“Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la rimessione in termini è possibile a seguito della dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Civ. Sez. III, 11.11.2011, n. 23561; Cass. Civ. Sez. L, 16.10.2015, n. 20992). (...) Nel caso di specie, i convenuti hanno depositato l'atto introduttivo alle ore 18.33 del 20.12.2016, così come indicato dalla stampa della casella di posta elettronica del fascicolo telematico dell'Avv. P. (cfr, doc. 19 fasc. parte convenuta), mentre la ricevuta di avvenuta consegna è stata recapitata all'indirizzo di parte convenuta solo in data 21.12.2016. Ad ogni modo il giorno e l'ora del deposito non sono mai stati contestati. Va quindi evidenziato che il deposito della comparsa di costituzione si è perfezionato ex lege in data 21.12.2016 e quindi tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c.. In tale ottica, la circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta non può essere imputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema. Del resto, se si imputasse il ritardo del sistema nell'emissione di detta ricevuta alla parte, si arriverebbe a sostenere che il limite concreto di costituzione del convenuto non è quello previsto dall'art. 166 c.p.c, ovvero di venti giorni prima dell'udienza, ma inferiore, con un evidente violazione del dettato normativo (...).*

Perfezionamento del deposito telematico

Tribunale Milano, sez. Lavoro, ordinanza 10 maggio 2016: *"ritenuto infatti che non possa ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria, ed altresì di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, e non si attivi piuttosto per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria"*

Perfezionamento del deposito telematico

CORTE CASSAZIONE, sez. Lavoro, sentenza 5 luglio – 4 novembre 2016, n. 22479: *“Nel caso in esame, il difensore della parte opponente aveva intrapreso la procedura telematica per il deposito dell’opposizione in data 26 maggio 2014, ultimo giorno utile per evitare la decadenza. Tale data è anteriore a quella del 30 giugno 2014, dalla quale è obbligatorio nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ai sensi dell’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, il deposito in forma telematica degli atti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri atti specificamente ivi individuati. A quella data, inoltre, non era stato ancora emesso per il Tribunale di Napoli il decreto dirigenziale che, ai sensi dell’articolo 35 primo comma del D.M. numero 44 del 2011, accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.*

Il difensore aveva quindi ricevuto, lo stesso 26 maggio 2014 alle ore 9:41.01, la ricevuta di accettazione del sistema, alle 9:41:07 la ricevuta breve di avvenuta consegna (nella casella di posta dell’ufficio destinatario) e alle 9:46 il messaggio che riferiva l’esito positivo dei controlli automatici del deposito e che la busta era in attesa di accettazione. La quarta pec, del 30 maggio 2014, data in cui il termine per il deposito dell’opposizione era ormai scaduto, riferiva tuttavia il rifiuto del deposito per "anomalia non risolvibile". Il 3 giugno, primo giorno successivo non festivo utile, il difensore provvedeva quindi al deposito dell’atto in forma cartacea.

2.1. *La questione che si pone nel caso è se, in un procedimento iniziato in data anteriore al 30 giugno 2014 e davanti ad ufficio non abilitato a ricevere gli atti in via telematica, in assenza del decreto dirigenziale previsto dall’articolo 35 primo comma del d.m. n. 44 del 2011, il difensore che abbia tentato il deposito con modalità telematiche ed abbia superato tutti i controlli automatici senza che venga rilevata alcuna anomalia, in caso di rifiuto di accettazione con la quarta pec possa essere rimesso in termini per effettuare il deposito cartaceo.*

Perfezionamento del deposito telematico

In primo luogo, Cass. S.U. n.5160 del 2009, giudicando in una fattispecie di invio a mezzo posta di un atto processuale (comparsa di costituzione) alla cancelleria, al di fuori delle ipotesi specificamente allo scopo individuate dalla legge, ha fatto derivare dalla considerazione che l'ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta, la conseguenza che il deposito così come nel caso realizzato integrasse una deviazione dallo schema legale valutabile come mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; nel caso, ha quindi concluso che dovesse valorizzarsi il conseguimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, integrata dall'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e dal loro inserimento nel fascicolo processuale.

(...) Nel caso che ci occupa, quindi, il difensore ha utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata dall'ordinamento, realizzando una mera irregolarità. Se l'invio telematico avesse conseguito l'effetto che gli è proprio, con l'accettazione della busta (art. 13 comma 7 del d.m. n. 44 del 2011) con la quale si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda pec ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, l'irregolarità posta in essere sarebbe stata quindi sanata, facendosi salvi gli effetti del deposito, tra i quali quello di impedire la decadenza per il deposito dell'opposizione ed art. 1 comma 51 della L. 92 del 2012".

(...) Inoltre, la lievità della discrasia dal modello processuale dell'attività processuale così come realizzata legittimava la concessione della rimessione in termini per il deposito dell'opposizione ex art. 153 II comma c.p.c., essendo essi incolpevolmente decorsi a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via pec".

Perfezionamento del deposito telematico

Altri errori

TRIBUNALE di TORINO, sez. I Civile, ord. 12 ottobre 2016 – 10 febbraio 2017 –
Presidente/Relatore Sburlati: *“Rilevato che la convenuta ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei documenti n. 33 - 70, a seguito del rifiuto degli stessi in data 13/10/2016 da parte della cancelleria per un “Errore fatale”, consistente in particolare in un “Errore inatteso durante la verifica firma” in relazione agli allegati n. 33, 42 e 58; rilevato che, ai sensi dell’art. 16 bis c. 7 Dl 179/2012, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”; rilevato che, a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 c. 2 Dm 21/2011, secondo cui “i documenti informatici ... si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”; ritenuto pertanto, come già affermato da questo Tribunale nelle cause Nrg 32325/2015 e 23753/2015, che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorra a integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”; ritenuto nella specie, in applicazione di questi principi, che i citati documenti siano stati tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016, atteso che l’errore ha riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato Pdf, che sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13/10/2016, dopo un ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno precedente; ritenuto pertanto che l’istanza di rimessione in termini debba essere rigettata, attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame (...)”*

Perfezionamento del deposito telematico

TRIBUNALE di BOLOGNA, sez. II Civile, decreto 12/12/2016: *"(...) rilevato che nel caso di specie il difensore della parte convenuta ha ricevuto i primi tre messaggi in data 2/12/16 in un lasso di tempo di pochi minuti; successivamente solo in data 5/12/16 (lunedì) è pervenuta la quarta pec contestualmente alla comunicazione di "ERRORE FATALE non gestibile dal sistema informatico, generato dal doc. 02"; nella stessa giornata del 5/12/16 il difensore della parte convenuta ha provveduto a depositare di nuovo telematicamente (dopo aver stampato e scansionato nuovamente in pdf il citato doc. 2) la sua comparsa di costituzione, che risulta accettata dalla cancelleria di questo tribunale nella medesima data; ritenuto che il deposito della comparsa di costituzione in data 2/12/16 debba considerarsi utilmente effettuato e, pertanto, tempestivo in quanto ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 bis D.L. 179/12 "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni cui all'articolo 155 quarto e quinto comma c.p.c.";* considerato, di conseguenza, che la rinnovazione del deposito della comparsa di costituzione in data 5/12/16 ha sanato l'errore fatale, la cui incolpevolezza risulta accertata da questo giudice tramite le informazioni avute dalla cancelleria, la quale ha confermato che l'accettazione del deposito è stata impedita, incomprensibilmente, dalle caratteristiche di un file prodotto come documento allegato alla comparsa di costituzione suddetta, file depositato in formato pdf (...) appare applicabile all'ipotesi in esame in quanto espressione di un principio regolatore per cui chi non ha colpa in omissioni processuali non deve subire conseguenze negative; in questo senso non restrittivo è anche il dato letterale, che parla di "decadenze", con una significativa spia letterale, nonché la circostanza che l'istituto, essendo previsto da norma racchiusa nel libro primo, è istituto generale del processo; d'altro canto l'inspiegabilità dell'errore fatale di cui si discute, riferita dalla cancelleria che a sua volta si è consultata con i tecnici informatici, comporta la non imputabilità alla parte istante dell'omesso perfezionamento del suo deposito (...)"

Copie di cortesia

TRIBUNALE MILANO, del 15 gennaio 2015, secondo cui *“La circostanza che una parte depositi la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie «cortesia» di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese, comporta l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”*.

The background is a soft teal color with abstract, flowing, wavy lines in lighter and darker shades of teal. Scattered throughout are numerous small, bright white sparkles and starburst effects, giving it a shimmering, ethereal appearance.

Grazie per l'attenzione!